



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 140 DEL 28 NOV. 2014

**OGGETTO:** Registro delle concimazioni di cui all'articolo 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011 – “II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati” del Veneto. Posticipo al 10 dicembre 2014 della scadenza per il completamento dell'annotazione, tramite Registro delle concimazioni A58-03, degli interventi di spandimento degli effluenti di allevamento effettuati su terreni acquisiti in asservimento. Anno 2014.

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Con il presente decreto si posticipano i termini della scadenza tecnico-operativa per il completamento dell'annotazione, sui Registri delle concimazioni per l'anno 2014 (Applicativo regionale A58-03), degli interventi di spandimento degli effluenti zootecnici effettuati sui terreni acquisiti in asservimento. Gli agricoltori tenuti all'annotazione dei suddetti interventi devono effettuare la registrazione entro il termine del 10 dicembre 2014, al fine di rendere utilizzabili tali informazioni da parte degli agricoltori che, in obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni in quanto utilizzatori di fertilizzanti azotati, hanno concesso dei terreni a terzi ai soli fini dello spandimento degli effluenti di allevamento per finalità agronomiche.

## IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

**PREMESSO** che ai fini della verifica della congruità della distribuzione sui terreni agricoli dei fertilizzanti azotati – siano essi effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati, ovvero concimi chimici – vige l'obbligo della registrazione degli interventi di spandimento effettuati da parte degli agricoltori con lo scopo di fornire alle colture i nutrienti azotati in rapporto al fabbisogno delle stesse;

**ATTESO** che il “II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati” del Veneto, approvato con l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, ha disposto l'obbligo dell'annotazione delle suddette informazioni nel Registro delle concimazioni “...in analogia con le modalità di presentazione informatica impiegate per le Comunicazioni ed i PUA già in essere”;

**DATO ATTO** dell'attivazione, da parte delle competenti strutture regionali, di un supporto informatizzato per la compilazione del Registro delle concimazioni, che integra – sulla base del sistema Informativo Regionale – le funzionalità del programma “Applicativo A58 web”, già operante per gli adempimenti amministrativi (Comunicazione di spandimento e Piano di Utilizzazione Agronomica) previsti a carico delle aziende agricole che effettuano, in conformità alla disciplina vigente in materia, lo spandimento ai fini agronomici degli effluenti zootecnici e delle acque reflue aziendali;

**RILEVATO** che già nel corso del 2013 le aziende agricole hanno impiegato il suddetto supporto informatico, e che con il DDR n. 30/2013 sono state individuate le scadenze per il completamento delle registrazioni;

**VISTO** il DDR n. 17 del 24 febbraio 2013, “Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – ‘Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati’ del Veneto. Prime disposizioni applicative”, con il quale sono stati individuati i requisiti delle aziende i cui titolari sono soggetti alla tenuta del Registro delle concimazioni;

**VISTO** altresì l'allegato B al sopra richiamato DDR n. 30/2013, con il quale sono state individuate le informazioni minime che le aziende agricole devono annotare nella redazione del Registro delle concimazioni, anche nel caso di predisposizione di un documento cartaceo;

**CONSIDERATO** che un registro predisposto solamente su supporto cartaceo non dispone dei controlli di congruità quali quelli messi in atto nell'ambito del sistema informatizzato regionale, controlli predisposti per consentire la chiusura formale di un Registro (Registro “confermato” informaticamente) solo qualora rappresenti modalità di utilizzo degli effluenti gestite secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che, a causa delle molteplici segnalazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Professionali che hanno rilevato talune difficoltà di carattere tecnico-amministrativo ed organizzativo che rendono difficoltoso, entro il termine del 30 novembre 2014, il completamento degli adempimenti collegati alle annotazioni sul Registro delle concimazioni di cui all'articolo 11 del Programma d'azione – Allegato A alla DGR n. 1150/2011;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di concedere un intervallo di tempo ulteriore per l'effettuazione delle annotazioni nel Registro delle concimazioni da parte degli agricoltori che operano gli spandimenti, per l'inserimento nel registro informatizzato dei dati concernenti gli spandimenti effettuati sui terreni acquisiti in asservimento;

VISTO l'allegato A alla DGR n. 1150/2011, "II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati", in particolare all'articolo 11;

VISTO il DDR n. 17/2012, concernente le prime disposizioni applicative sul Registro delle concimazioni;

VISTO il DDR n. 30/2013, con il quale sono state approvate le indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione ed individuati i termini di scadenza per la chiusura formale del Registro delle concimazioni, nonché tutti gli elementi necessari ai controlli effettuati dagli Organismi competenti;

VISTO il DDR n. 56/2013, contenente il quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2007;

VISTA la DGR n. 104/2014, concernente le disposizioni in materia di Condizionalità per l'anno 2014;

VISTO il DDR n. 109/2014, con il quale è stato posticipato all'11 novembre 2014 l'inizio del divieto di spandimento dei liquami nelle zone vulnerabili ai nitrati;

#### DECRETA

1. di prorogare al 10 dicembre 2014 – limitatamente all'adempimento previsto per il corrente anno 2014 – la data della scadenza tecnico-operativa per l'annotazione informatica sui Registri delle concimazioni (Applicativo A58-03) degli interventi di spandimento degli effluenti zootecnici effettuati sui terreni acquisiti in asservimento, secondo quanto previsto dal DDR n. 30/2013;
2. di riconfermare che gli agricoltori che hanno effettuato lo spandimento degli effluenti su terreni acquisiti in asservimento sono tenuti, entro il 10 dicembre 2014, a informare i concedenti i terreni in asservimento, nelle modalità previste al punto 5 del dispositivo del DDR n. 30/2013, anche nel caso della compilazione di Registri in formato cartaceo;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato dott. Riccardo De Gobbi